



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2007 (26.11)  
(OR. en)**

**15506/07**

**PECHE 347**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 20 novembre 2007

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 734 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.11.2007  
COM(2007) 734 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili  
nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Obiettivi della proposta**

A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007, la presente proposta intende stabilire, per il 2008, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico.

- **Contesto generale**

In conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, la finalità della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante per il conseguimento di tale obiettivo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di cattura (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

La fissazione delle possibilità di pesca nel Mar Nero sarà attuata per la prima volta mediante un regolamento distinto per il 2008 che si intende adottare nel novembre 2007. In futuro sarà possibile includere ulteriori stock in tale regime di gestione e aggiungervi altre misure tecniche.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2008 è stato formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nell'ottobre 2007.

La proposta comprende due serie di misure di gestione, riguardanti, rispettivamente, la fissazione di TAC e contingenti e le misure tecniche associate.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nessuna. Si tratta della prima proposta di questo genere per il Mar Nero.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Le misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile.

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Nella primavera e nell'autunno del 2007 hanno avuto luogo diverse riunioni di consultazione con le amministrazioni nazionali e gli esperti scientifici dei due Stati membri interessati.

- **Ricorso al parere di esperti**

Un gruppo di lavoro di esperti scientifici si riunito in Romania nel settembre 2007. Il gruppo ha preparato una relazione che illustra la situazione degli stock di spratto e di rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero. Tali informazioni sono state trasmesse al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che a sua volta ha presentato un parere alla Commissione.

I TAC proposti sono conformi al parere dello CSTEP.

- **Valutazione dell'impatto**

L'impatto probabile della presente proposta sul settore della pesca è stato esaminato in collaborazione con le amministrazioni nazionali e con gli esperti e gli scienziati dei due Stati membri interessati.

Essendo in linea con le misure nazionali vigenti prima dell'adesione della Bulgaria e della Romania, la presente proposta non dovrebbe dar luogo a mutamenti significativi del settore della pesca di questi due Stati membri. Inoltre, poiché la proposta è stata formulata tenendo conto dei pareri scientifici pertinenti, l'impatto sugli stock considerati rientrerà entro i limiti di sostenibilità. La proposta va considerata come un primo passo verso l'instaurazione di condizioni atte a consentire lo sfruttamento sostenibile e duraturo delle risorse in questa zona e a rafforzare quindi la stabilità a lungo termine del settore delle catture nei due Stati membri considerati.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, e segnatamente l'articolo 20.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Illustrazione dettagliata**

La proposta stabilisce per il 2008 le possibilità di pesca degli Stati membri operanti nel Mar Nero. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato I. I valori proposti tengono conto dei pareri scientifici.

Le misure tecniche indicate nell'allegato II costituiscono misure supplementari per la gestione della pesca del rombo chiodato.

La Commissione promuove inoltre una cooperazione in materia di gestione della pesca con i paesi terzi che si affacciano sul Mar Nero. È attualmente all'esame la possibilità di istituire un'organizzazione regionale per la pesca.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.
- (3) Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.
- (4) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.
- (5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (6) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

---

<sup>1</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>2</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

- (7) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente normativa comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>3</sup> e del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame<sup>4</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **Campo di applicazione e definizioni**

#### *Articolo 1*

##### ***Oggetto***

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

#### *Articolo 2*

##### ***Campo di applicazione***

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari (navi comunitarie) operanti nel Mar Nero.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro considerato, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

#### *Articolo 3*

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- b) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2<sup>5</sup>;
- c) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere prelevato e sbarcato annualmente da ciascuno stock;

---

<sup>3</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

<sup>4</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

<sup>5</sup> Riferimento...

- d) "contingente": la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

## **CAPO II**

### **Possibilità di pesca e condizioni associate**

#### *Articolo 4*

#### ***Limiti di cattura e loro ripartizione***

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

#### *Articolo 5*

#### ***Disposizioni speciali in materia di ripartizione***

La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell'allegato I non pregiudica:

- (1) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- (2) le riassegnazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- (3) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- (4) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

#### *Articolo 6*

#### ***Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie***

1. Le conservazioni a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
2. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.

*Articolo 7*  
**Misure tecniche transitorie**

Le misure tecniche transitorie figurano nell'allegato II.

**CAPO III**  
**Disposizioni finali**

*Articolo 8*  
**Trasmissione dei dati**

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 9*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO I

### **Limiti di cattura e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona**

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Rombo chiodato <i>Psetta maxima</i>	Zona: Mar Nero
Bulgaria	45	TAC precauzionale
Romania	45	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	90	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente	Si applica l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: Mar Nero
CE	15000(1)	TAC precauzionale
TAC	Non pertinente	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
		Si applica l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.

## **ALLEGATO II**

### **MISURE TECNICHE TRANSITORIE**

1. Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata la pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero.
2. La dimensione minima delle maglie delle reti da imbocco utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 200 mm. Tuttavia la dimensione minima delle maglie delle reti da imbocco utilizzate da pescherecci bulgari per la pesca del rombo chiodato è di 180 mm.
3. La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di almeno 45 cm, misurata in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.